IV. Cesserà il fideicommisso, ogni qual volta l'erede istituito colla condizione, che mancando lui senza figli (col qual nome saran compresi anche i nipoti, ed altri discendenti) succeda altra persona, egli lasci dopo di se qualche figlio o nipote dell'uno, o dell'altro sesso, se pure non apparissero parole e segni concludenti, che il testatore volesse un continuato fideicommisso, o parlasse di soli maschi.

V. La proibizione dell' alienazion de i beni, e la premura del testatore, affinchè si conservi l' agnazione, saran segni valevoli ad indurre il fideicommisso.

VI. Chiunque è gravato di fideicommisso, si giudicherà aver contratta una tacita ipoteca ne' suoi beni liberi, che valerà contra di lui in caso di distrazione, o mala amministrazione de' beni d' esso fideicommisso. E ciò ancorchè si tratti di figliuoli.

VII. Ha da essere lecito a chichessia il vietare la deduzion della Trebellianica agl' istituiti eredi, a riserva di que' paesi, dove per consuetudine o statuto non si può essa vietare a i figli di primo grado, quando non si adoperi la cautela del Socino.

VIII. Lasciando il testatore eredi i figliuoli, e la lor madre usufruttuaria, donna, e madonna, avrà luogo la consuetudine di Bulgaro, cioè non potrà essa lor madre pretendere, se non i convenevoli alimenti: purchè il testatore non abbia più precisamente dichiarata la sua volontà in favor della moglie.

IX. Mancando di vita il primo erede, e i suoi discendenti (se pur sono chiamati) ed essendo mancato il primo sustituito, o non volendo egli adire l' eredità, in essa succederà in vigore della sustituzione anomala il secondo sustituito e così di mano in mano: se pure il primo sustituito non avesse lasciato in morte figliuoli, o altri discendenti, che fossero chiamati: nel qual caso sottentreranno essi in luogo del padre.

X. Morendo in età pupillare il pupillo, a cui il padre, o l' avolo paterno abbia in vigore della paterna podestà sustituito alcuno, non sarà esclusa la madre dalla legittima del figliuolo. Lo stesso sarà, del padre vivente.

XI. Ne' fideicommissi semplici ed ordinarj, introdotti in una linea, mancando i gravati, finchè duri la potenza e speranza, che possano sopravenire altri d' essa linea capaci, e chiamati, come spezialmente quando la moglie dell' ultimo gravato è gravida: resterà in sospeso l' ingresso d' altra linea nel possesso del fideicommisso.

XII. Nelle sustituzioni reciproche dovrà essere libera a cadaun de' figli la sua legittima, nè sarà suggetta al peso del fideicommisso.

XIII. Si ammetterà una tacita reciproca sustituzione fra le linee de' figli o nipoti del testatore istituiti, nè passerà parte alcuna d'essa eredità in chi è sustituito ad esse linee, se non quando mancherà l' ultimo.

XIV. Mancando la discendenza del testatore, o sia quel genere prima